

**Convenzione doganale
concernente libretti A.T.A.
per l'ammissione temporanea delle merci
(convenzione A.T.A.)**

Conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961

Approvata dall'Assemblea federale il 7 marzo 1963²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 luglio 1963

Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

(Stato 12 marzo 2007)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

Riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dalle Parti Contraenti dell'«Accordo generale su le Tariffe Doganali e il Commercio»³ (GATT) e col concorso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),

Considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale e delle altre cerchie interessate per agevolare le formalità d'importazione temporanea in franchigia,

Persuasi che l'adozione di procedure comuni in materia siano di notevole vantaggio per le attività internazionali, commerciali e culturali e garantiscono al sistema doganale delle Parti Contraenti maggiore uniformità,

Hanno convenuto quanto segue:

**Capo I
Definizioni e riconoscimenti**

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

- (a) «diritti d'importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell'importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d'importazione;

RU **1963** 493; FF **1962** II 1177 ediz. ted. 1161 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU **1963** 459).

³ RS **0.632.21**

- (b) «ammissione temporanea» l'importazione temporanea in franchigia secondo le condizioni stabilite dalle Convenzioni di cui all'Articolo 3 della presente o da leggi e regolamenti del paese d'importazione;
- (c) «transito» il trasporto delle merci da un ufficio doganale all'altro sempre sul territorio della medesima Parte Contraente secondo le condizioni, le leggi e i regolamenti da essa stabiliti;
- (d) «libretto A.T.A.» (carnet A.T.A.) – (Admission Temporaire – Temporary Admission): il documento riprodotto nell'Allegato della presente Convenzione;
- (e) «associazione emittente» un'associazione riconosciuta dalle autorità doganali d'una Parte Contraente che emette i libretti A.T.A. nel territorio di detta Parte;
- (f) «associazione garante», un'associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una Parte Contraente che fornisce la garanzia nel territorio di detta Parte, sulle somme di cui nell'Articolo 6 della presente Convenzione;
- (g) «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale, istituito dalla Convenzione conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950⁴;
- (h) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Art. 2

Il riconoscimento dell'associazione emittente previsto alla lettera (e) dell'articolo precedente può essere subordinato alla condizione che il prezzo del libretto A.T.A. corrisponda a quello dei servizi prestati.

Capo II Campo d'applicazione

Art. 3

1. Ciascuna Parte Contraente accetta, invece dei documenti doganali nazionali e della garanzia sugli importi di cui all'Articolo 6, ogni libretto A.T.A., valido per il suo territorio e che sia stato rilasciato e impiegato secondo le condizioni stabilite nella presente Convenzione per le merci importate temporaneamente in applicazione:

- (a) della Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea di materiale professionale, conclusa a Bruxelles l'8 giugno 1961⁵;
- (b) della Convenzione concernente le agevolazioni doganali per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni analoghe, conclusa a Bruxelles l'8 giugno 1961⁶

semprechè essa faccia parte di dette Convenzioni.

⁴ RS 0.631.121.2

⁵ RS 0.631.244.54

⁶ RS 0.631.244.56

2. Ciascuna Parte Contraente può, inoltre, accettare ogni libretto A.T.A., rilasciato e impiegato alle stesse condizioni, per l'importazione temporanea di merci in applicazione di altre convenzioni internazionali concernenti l'ammissione temporanea o per le operazioni d'ammissione temporanea svolte in applicazione di leggi e regolamenti nazionali.
3. Ciascuna Parte Contraente può accettare per il transito ogni libretto A.T.A., rilasciato e impiegato alle stesse condizioni.
4. Il libretto A.T.A. non può essere impiegato per l'importazione di merce destinata ad essere riparata o migliorata.

Capo III

Emissione e impiego dei libretti A.T.A.

Art. 4

1. Le associazioni emittenti non possono concedere dei libretti A.T.A. con validità superiore ad un anno a contare dalla data di emissione. Esse indicano sulla copertina del libretto il nome dei paesi nei quali è valido e le rispettive associazioni garanti.
2. Dopo la concessione del libretto A.T.A. non può più essere aggiunta nessuna merce sull'elenco indicato a tergo della copertina o sui fogli suppletivi allegati (elenco generale).

Art. 5

Il termine previsto per la riesportazione della merce non può superare il limite di validità del libretto A.T.A.

Capo IV

Garanzia

Art. 6

1. Ogni associazione garante assicura, alle autorità doganali del territorio nel quale ha la sede, il pagamento dell'ammontare dei diritti d'importazione e d'altre somme esigibili in caso di violazione delle condizioni stabilite per l'ammissione temporanea o il transito di merci con libretti A.T.A. emessi dall'associazione emittente corrispondente. L'associazione garante risponde solidalmente col debitore per il pagamento di dette somme.
2. L'associazione garante non è tenuta al pagamento d'una somma maggiore del dieci per cento dell'ammontare dei diritti di importazione.
3. Quando lo scarico del libretto A.T.A. sia stato concesso senza riserva dalle autorità doganali, queste non possono più esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme menzionate al numero 1, per quanto concernono dette merci. Nondimeno, la garanzia dell'associazione può ancora essere fatta valere successivamente, se si

accertasse che lo scarico del libretto sia stato ottenuto per abuso o con frode, oppure che siano state violate le condizioni con le quali erano stati accordati l'importazione temporanea o il transito.

4. In nessun caso l'autorità doganale può esigere dall'associazione il pagamento delle somme menzionate al numero 1, quando il reclamo è avvenuto dopo un anno a contare dalla scadenza del libretto.

Capo V

Sanazione dei libretti A.T.A.

Art. 7

1. La prova della riesportazione delle merci in conformità delle norme della presente Convenzione e di ogni altro scarico regolare del libretto A.T.A. deve essere fornita dall'associazione garante nel termine di sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale reclama il pagamento della somma menzionata all'Articolo 6, numero I.

2. Se questa prova non è fornita nel termine prescritto, l'associazione garante deve depositare senz'indugio, o pagare temporaneamente queste somme. Il deposito o il pagamento diverrà definitivo dopo tre mesi dal giorno in cui è stato operato. Durante il decorso di questo termine, l'associazione garante può ancora fornire le prove di cui al numero precedente allo scopo d'ottenere la restituzione delle somme depositate o pagate.

3. Nei paesi in cui la legislazione non preveda l'ordinamento di deposito o di pagamento temporaneo di diritti d'importazione, le riscossioni fatte secondo le disposizioni del numero precedente sono considerate definitive; nondimeno le somme riscosse possono essere restituite, qualora nel termine di tre mesi a contare dal giorno del pagamento siano fornite le prove previste al numero 1.

Art. 8

1. La prova della riesportazione delle merci trattate con libretto A.T.A., è fornita dal certificato di riesportazione apposto sul libretto dalle autorità doganali del paese che ha accordato l'ammissione temporanea.

2. Se non è certificato che le merci siano state riesportate conformemente al numero 1, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare anche a libretto scaduto, come prova di riesportazione:

- (a) le menzioni fatte sul libretto A.T.A. dalle autorità doganali di un'altra Parte Contraente per l'importazione o la reimportazione, oppure un certificato delle stesse autorità fondato sulle annotazioni fatte su un tagliando staccato dal libretto stesso semprechè dette annotazioni si riferiscano a importazioni o reimportazioni che siano accertabilmente avvenute dopo la riesportazione per cui si deve fornire la prova;
- (b) qualsiasi altra dimostrazione che le merci si trovano fuori da questo paese.

3. Nel caso che le autorità doganali d'una Parte Contraente dispensino dalla riesportazione talune merci ammesse temporaneamente e trattate con libretto A.T.A., l'associazione garante è liberata dai suoi obblighi solo quando dette autorità hanno certificato nel libretto stesso l'avvenuta variazione.

Art. 9

Nei casi previsti nell'Articolo 8, numero 2, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa sanatoria.

Capo VI

Disposizioni varie

Art. 10

I visti dei libretti A.T.A. impiegati conformemente alle condizioni previste dalla presente Convenzione sono esenti da tasse, semprechè l'operazione avvenga in un ufficio o posto doganale durante le ore d'apertura normale.

Art. 11

Nel caso di distruzione, perdita o furto d'un libretto A.T.A. concernente delle merci che si trovano nel territorio di una Parte Contraente, le autorità doganali di detta Parte, su domanda dell'associazione emittente accettano, con riserva delle loro condizioni, la sostituzione del libretto mediante un titolo che abbia la stessa validità.

Art. 12

1. L'obbligo di riesportare la merce ammessa temporaneamente è sospeso fin tanto che questa può essere riesportata in seguito a pignoramento, non però promosso da parte di privati.

2. Le autorità doganali notificano, secondo le possibilità, all'associazione garante i pignoramenti da esse promossi o chiesti, di merci trattate con libretto A.T.A. garantito da questa associazione, e l'avvertono circa i provvedimenti che esse intendono adottare.

Art. 13

I libretti A.T.A. o parte di essi spediti alle associazioni garanti dalle associazioni corrispondenti straniere, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali d'una Parte, sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d'importazione, senza divieti né restrizioni d'importazione. Agevolazioni analoghe sono concesse per l'esportazione.

Art. 14

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l'applicazione della presente Convenzione, come un solo territorio.

Art. 15

Nel caso di frode, infrazione o abuso, le Parti Contraenti hanno il diritto, nonostante le disposizioni della presente Convenzione, di perseguire coloro che si valgono d'un libretto A.T.A., allo scopo di conseguire il pagamento di diritti d'importazione e d'altre somme esigibili, oppure di infliggere le pene spettanti a tali persone. In questa parte, le associazioni garanti presteranno aiuto alle autorità doganali.

Art. 16

L'Allegato alla presente Convenzione è parte integrante della stessa.

Art. 17

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolzze minime e non menomano l'applicazione delle ulteriori agevolzze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Capo VII
Clausole finali**Art. 18**

1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d'applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi.
2. Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio (dapprima: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo, salvo decisione contraria, presso la sede di detto Consiglio.
3. L'assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.
4. L'assemblea è in numero quando la maggioranza delle Parti è rappresentata.

Art. 19

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.

2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti, riunite giusta le condizioni dell'Articolo 18, che l'esamineranno ed esprimeranno i loro pareri alfine di ricomporla.

3. Le Parti in litigio possono convenire a priori d'accettare i pareri delle Parti Contraenti.

Art. 20

1. Il Governo di ciascuno Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni speciali può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

- (a) firmandola, senza riserva di ratificazione;
- (b) ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
- (c) aderendovi.

2. La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 luglio 1962, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio di Cooperazione Doganale, per i Governi degli Stati di cui al numero I. Dopo tale data essa è aperta alla loro adesione.

3. Nel caso di cui al numero 1, lettera (b), la Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

4. Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle Parti Contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

5. Gli strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.

Art. 21

1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell'Articolo 20, l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione.

Art. 22

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall'entrata in vigore, stabilita conformemente all'Articolo 21.

2. La disdetta deve essere notificata mediante strumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.

3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l'istrumento.

4. Se una Parte Contraente disdice la presente Convenzione giusta il numero 1, o fa una notificazione in applicazione degli Articoli 23, numero 2, lettera (b), o 25, numero 2, ogni libretto A.T.A. concesso prima dell'entrata in vigore della disdetta o notificazione resta valido e l'associazione garante ne risponde.

Art. 23

1. All'atto della firma o ratifica della presente Convenzione oppure nell'aderirvi o più tardi, ogni Stato che decide d'accettare i libretti A.T.A. nelle condizioni previste all'Articolo 3, numeri 2 e 3, lo notifica al Segretario del Consiglio precisando i casi in cui esso s'impegna ad accettarli e indicando la data in cui l'accettazione ha effetto.

2. Altre notificazioni simili possono essere indirizzate al Segretario del Consiglio:

- (a) per estendere il campo d'applicazione delle notificazioni precedenti;
- (b) per restringere il campo d'applicazione delle notificazioni precedenti o per annullarle, tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 22 numero 4.0

Art. 24

1. Le Parti Contraenti riunite giusta l'Articolo 18 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ogni disegno d'emendamento è comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all'UNESCO.

3. Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d'emendamento, ogni Parte Contraente può far presente al Segretario del Consiglio:

- (a) che essa ha delle obiezioni circa l'emendamento proposto;
- (b) che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d'accettazione.

4. Finché una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può, per un periodo di nove mesi a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezione all'emendamento proposto.

5. L'obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell'emendamento.

6. Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l'emendamento è considerato accettato:

- (a) alla scadenza del termine indicato al numero 3;
- (b) se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:

- (i) sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l'accettazione al Segretario del Consiglio, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3;
 - (ii) a scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.
7. Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d'accettazione.
8. Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d'emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono l'obiezione o fecero riserva.
9. Ciascuno Stato, che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce, accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell'istrumento.

Art. 25

1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d'adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio che la Convenzione è applicabile all'insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell'entrata in vigore della Convenzione per detto paese.
2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all'Articolo 22.

Art. 26

1. Ogni Stato può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione oppure nell'aderirvi, o ancora dopo essere divenuto Parte Contraente, dichiarare mediante notificazione al Segretario del Consiglio che non accetta, secondo le condizioni previste nella Convenzione, i libretti A.T.A. per il traffico postale. Tale notificazione prende effetto dopo novanta giorni dal recapito.
2. Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1, può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.
3. Non è ammessa alcun'altra riserva circa la presente Convenzione.

Art. 27

Il Segretario del Consiglio notifica alle Parti Contraenti come anche a tutti i paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all'UNESCO:

- (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l'Articolo 20;
- (b) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'Articolo 21;
- (c) le disdette secondo l'Articolo 22;
- (d) le notificazioni secondo l'Articolo 23;
- (e) gli emendamenti accettati e l'entrata in vigore conformemente all'Articolo 24;
- (f) le notificazioni ricevute secondo l'Articolo 25;
- (g) le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l'Articolo 26 e la data per cui le riserve hanno effetto oppure sono levate.

Art. 28

Giusta l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il sei dicembre millenovecentosessantuno, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i paesi di cui all'Articolo 20, numero I.

(Seguono le firme)

*Allegato*⁷

⁷ Nuovo testo giusta la modificazione adottata dal CF il 19 apr. 1989, in vigore dal 4 nov. 1989 (RU **1989** 1812). Aggiornato dalla modificazione approvata dal CF il 14 giu. 2002 ed in vigore dal 18 dic. 2002 (RU **2003** 2428). Il modello di libretto A.T.A. può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, Sezione Franchigia doganale e transiti, 3003 Berna.

Campo d'applicazione il 12 marzo 2007⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Algeria	2 luglio	1973 A	2 ottobre	1973
Andorra	2 settembre	1998 A	1° dicembre	1998
Australia*	14 giugno	1967	14 settembre	1967
Austria	20 maggio	1963	21 agosto	1963
Belarus	7 maggio	1998 A	5 agosto	1998
Belgio	22 febbraio	1966 A	22 maggio	1966
Bulgaria	31 luglio	1964 A	1° novembre	1964
Canada	10 luglio	1972 A	10 ottobre	1972
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Cina	27 agosto	1993 A	25 novembre	1993
Hong Kong ^a	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Cipro	25 ottobre	1976 A	25 gennaio	1977
Corea (Sud)	4 aprile	1978 A	4 luglio	1978
Côte d'Ivoire	14 giugno	1962 F	30 luglio	1963
Croazia	29 settembre	1994 A	29 dicembre	1994
Cuba	24 settembre	1963	25 dicembre	1963
Danimarca*	14 aprile	1965	15 luglio	1965
Isole Faerøer	14 aprile	1965	15 luglio	1965
Egitto	11 gennaio	1968 A	11 aprile	1968
Finlandia	1° agosto	1964 A	2 novembre	1964
Francia	20 dicembre	1962 A	30 luglio	1963
Germania	15 ottobre	1965	16 gennaio	1966
Giappone	1° agosto	1973 A	1° novembre	1973
Grecia	23 ottobre	1975 A	23 gennaio	1976
India	5 luglio	1989 A	5 ottobre	1989
Iran	16 aprile	1968 A	16 luglio	1968
Irlanda*	15 aprile	1965 A	16 luglio	1965
Islanda	16 giugno	1970 A	16 settembre	1970
Israele	25 agosto	1966 A	25 novembre	1966
Italia	19 giugno	1964	20 settembre	1964
Lesotho	10 maggio	1983 A	8 agosto	1983
Libano	11 dicembre	1979 A	11 marzo	1980
Liechtenstein	30 aprile	1963	30 luglio	1963

⁸ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Lussemburgo	10 giugno	1966 A	10 settembre	1966
Macedonia	3 aprile	1996 A	2 luglio	1996
Malaysia	13 giugno	1988 A	13 settembre	1988
Malta	22 novembre	1983 A	22 febbraio	1984
Marocco	19 novembre	1996 A	17 febbraio	1997
Maurizio	22 aprile	1982 A	21 luglio	1982
Messico	13 novembre	2000 A	14 febbraio	2001
Niger	8 dicembre	1978 A	8 marzo	1979
Nigeria	1° ottobre	1973 A	1° gennaio	1974
Norvegia	29 ottobre	1964 A	30 gennaio	1965
Nuova Zelanda*	28 novembre	1977 A	28 febbraio	1978
Paesi Bassi	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Antille olandesi	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Aruba ^b	19 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Polonia*	19 luglio	1969 A	19 ottobre	1969
Portogallo	20 aprile	1966	20 luglio	1966
Regno Unito*	19 luglio	1963	20 ottobre	1963
Gibilterra*	2 dicembre	1968 A	2 marzo	1969
Guernesey	19 luglio	1963 A	20 ottobre	1963
Isola di Man	19 luglio	1963 A	20 ottobre	1963
Jersey	19 luglio	1963 A	20 ottobre	1963
Romania	7 marzo	1967 A	7 giugno	1967
Russia	18 aprile	1996 A	18 luglio	1996
Senegal	14 ottobre	1977 A	14 gennaio	1978
Serbia	27 dicembre	2001 A	27 marzo	2002
Singapore	14 novembre	1983 A	14 febbraio	1984
Slovacchia	5 febbraio	1993 S	5 febbraio	1993
Slovenia	23 novembre	1992 A	23 febbraio	1993
Spagna	6 aprile	1964	7 luglio	1964
Sri Lanka	14 luglio	1981 A	14 ottobre	1981
Stati Uniti*	3 dicembre	1968 A	3 marzo	1969
Sudafrica*	18 dicembre	1975 A	18 marzo	1976
Svezia	19 marzo	1964	20 giugno	1964
Svizzera*	30 aprile	1963	30 luglio	1963
Thailandia	30 settembre	1994 A	30 dicembre	1994
Trinidad e Tobago	5 gennaio	1981 A	5 aprile	1981
Tunisia	10 marzo	1971 A	10 giugno	1971

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)			
Turchia*	23 agosto	1974 A	23 novembre	1974
Ungheria	22 novembre	1965 A	23 febbraio	1966
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. a Dal 20 ott. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.				

Riserve e dichiarazioni

Australia

In applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1, i libretti A.T.A. non saranno accettati, alle condizioni previste nella Convenzione per il traffico postale, salvo nei casi ove il libretto è accluso all'invio cui si riferisce.

Danimarca

1. La Convenzione non s'applica alla Groenlandia.
2. Riguardo all'articolo 23, la Danimarca s'impegna ad accettare, con effetto al 1° gennaio 1965, l'articolo 3 numeri 2 e 3 della Convenzione, con tuttavia le seguenti misure in riferimento al detto paragrafo 2:
 - (a) per quanto concerne le merci importate temporaneamente in virtù d'altre convenzioni sull'ammissione temporanea: la Convenzione internazionale per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario, conclusa a Ginevra il 7 novembre 1952⁹;
 - (b) per quanto concerne le merci importate temporaneamente in virtù delle leggi e prescrizioni danesi relative all'ammissione temporanea:
 - l'importazione temporanea di costumi, decorazioni ecc. per riprese cinematografiche;
 - l'importazione temporanea di automobili da parte di persone domiciliate all'estero per uso temporaneo sugli autodromi;
 - l'importazione temporanea di merci per prove o dimostrazioni, purché si tratti d'un solo articolo o di merci la cui importazione ai fini della vendita appaia esclusa.

⁹ RS 0.631.244.52

Gibilterra

In applicazione dell'articolo 1 lettere (e) e (f), la Camera del Commercio di Gibilterra è stata riconosciuta quale associazione emittente e garante. Giusta l'articolo 3 della Convenzione, Gibilterra accetta i libretti A.T.A. per le seguenti operazioni d'importazione temporanea:

1. materiale professionale, 2. merci destinate ad esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe, 3. campioni commerciali e 4. merci in transito. Il detto Stato non accetta l'impiego dei libretti A.T.A. nel traffico postale.

Irlanda

In applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1, i libretti A.T.A. non sono accettati nel traffico postale alle condizioni previste nella Convenzione.

Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda s'impegna ad accettare i libretti A.T.A. giusta le disposizioni dell'articolo 23 della Convenzione, alle condizioni e nei casi seguenti:

- a) Merci importate temporaneamente giusta le Convenzioni seguenti:
 - 1. Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale¹⁰ (Bruxelles, 8 giugno 1961);
 - 2. Convenzione doganale relativa alle agevolazioni per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, congressi o manifestazioni analoghe¹¹ (Bruxelles, 8 giugno 1961);
 - 3. Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico¹² (Bruxelles, 11 giugno 1968);
 - 4. Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico¹³ (Bruxelles, 8 giugno 1970);
 - 5. Convenzione internazionale per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario¹⁴ (Ginevra, 7 novembre 1952);
 - 6. Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali privati¹⁵ (Nuova York, 4 giugno 1954);
 - 7. Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica¹⁶ (Nuova York, 4 giugno 1954).
- b) Merci ammesse temporaneamente, per un periodo previsto fino a 12 mesi, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti in Nuova Zelanda, eccettuati:
 - 1. le merci destinate a subire una lavorazione o una riparazione;

¹⁰ RS 0.631.244.54

¹¹ RS 0.631.244.56

¹² RS 0.631.242.011

¹³ RS 0.631.242.012

¹⁴ RS 0.631.244.52

¹⁵ RS 0.631.251.4

¹⁶ RS 0.631.250.211

2. le merci destinate ad uso normale, industriale, commerciale o agricolo;
 3. i nastri magnetoscopici pubblicitari per la televisione;
 4. le pellicole cinematografiche pubblicitarie per la televisione.
- c) Operazioni di transito, come definite nell'articolo 1 (c) della Convenzione sul libretto A.T.A. per l'ammissione temporanea di merci.

Polonia

Giusta i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3, il Governo polacco dichiara di riconoscere, dall'entrata in vigore della Convenzione per la Polonia:

1. i libretti A.T.A. secondo la Convenzione internazionale per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario conclusa a Ginevra il 7 novembre 1952¹⁷;
2. i libretti A.T.A. concernenti le merci in transito.

Regno Unito

In applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1, i libretti A.T.A. non sono accettati nel traffico postale.

Stati Uniti

Basandosi sul paragrafo 1 dell'articolo 26, il Governo degli Stati Uniti dichiara di non accettare, momentaneamente, i libretti A.T.A. per il traffico postale, alle condizioni previste nella Convenzione.

In riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, essi dichiarano altresì che la Convenzione s'estende all'insieme del territorio doganale degli Stati Uniti, comprendente anche il distretto di Colombia e Portorico.

Sud Africa

La Repubblica del Sud Africa s'impegna ad accettare i libretti A.T.A. conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 della Convenzione, alle condizioni e nei casi seguenti:

- a) I libretti A.T.A. sono accettati dalla Repubblica del Sud Africa a contare dal 1° aprile 1976.
- b) Poiché l'organismo garante dei libretti A.T.A. nella Repubblica del Sud Africa riconosce soltanto talune merci, i libretti A.T.A. sono accettati, giusta l'articolo 23 della Convenzione, unicamente per l'ammissione temporanea:
 1. delle merci di cui nella «Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale»¹⁸ (Bruxelles, 8 giugno 1961);
 2. delle merci di cui nella «Convenzione doganale relativa alle agevolazioni per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, congressi o manifestazioni analoghe»¹⁹ (Bruxelles, 8 giugno 1961);

¹⁷ RS 0.631.244.52

¹⁸ RS 0.631.244.54

¹⁹ RS 0.631.244.56

3. campioni commerciali appartenenti a persone domiciliate all'estero e importati per essere esposti o dimostrati nella Repubblica del Sud Africa, al fine di ottenere ordinazioni e successivamente riesportati.

La Repubblica del Sud Africa ha già aderito alle Convenzioni doganali di cui nei capoversi b) 1 e 2.

- c) L'organismo garante e autorizzato a rilasciare libretti A.T.A. nella Repubblica del Sud Africa è l'Associazione della camera del commercio del Sud Africa.
- d) I libretti A.T.A. sono accettati su tutto il territorio doganale, segnatamente: nella Repubblica del Sud Africa, nella Repubblica del Botswana, nel Regno del Lesotho e nel Regno dello Swaziland.

Svizzera

La Convenzione s'applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale.

Turchia

Per quanto concerne l'articolo 26 della Convenzione, la Turchia non accetta l'impiego dei libretti A.T.A. nel traffico postale.

